CAPO III

Contributi alle corali segnalate dall'Assemblea di canto corale per la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori dal territorio regionale, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere E) della l.r. 69/1993

Indicazioni generali

I contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera E), della l.r. 69/1193 sono concessi a sostegno della partecipazione delle corali a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio regionale, al fine di portare la cultura valdostana nel mondo.

I contributi, nello specifico, sono concessi a favore delle corali della Valle d'Aosta, segnalate negli anni dalla giuria dell'Assemblea di canto corale.

Il contributo è concesso esclusivamente per la partecipazione a TITOLO GRATUITO a:

- manifestazioni competitive (concorsi);
- raduni o manifestazioni civili e/o religiose;
- scambi culturali tra le realtà corali.

Non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi del presente Capo le trasferte che:

a) prevedano un cachet in favore della corale;
b) godano di altro contributo regionale deliberato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;
c) godano di altro contributo regionale deliberato dalla Giunta regionale.

Il contributo concesso è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subìto una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura attività culturali a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Non saranno altresì ammesse a contributo le istanze di soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rendicontato i contributi concessi al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera E), nei precedenti anni.

Caratteristiche del contributo

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.
Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale non può superare il 90% del fabbisogno di finanziamento.

Il contributo è concesso a copertura dei seguenti costi ammissibili:

- spese di vitto, alloggio e trasporto del direttore di coro e dei coristi (esclusi eventuali accompagnatori).

Le spese di vitto e alloggio sono ammesse a rendicontazione nei seguenti limiti:

- per il singolo pasto può essere ammessa una spesa massima giornaliera di euro 25,00 a persona (il documento deve indicare chiaramente il numero e il nome dei commensali e la data del servizio);
- per il singolo pernottamento può essere ammessa una spesa massima di euro 50,00 a persona.

Le spese per essere considerate ammissibili devono comunque essere:

- identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;

- strettamente correlate e coerenti con la trasferta del soggetto richiedente;
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.

Calcolo del contributo
Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i costi relativi alle sole spese ammissibili e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati.

La quota contributiva massima assegnabile è pari al 90% dei costi complessivi ammissibili, fino ad esaurimento del fondo spettante al singolo coro. Ogni fondo è costituito dalle provvidenze maturate dai singoli gruppi corali sino a tutto l'anno 2021.

A decorrere dall'anno 2022, la possibilità di cumulare le provvidenze di cui trattasi è limitata ai cori segnalati e sino alla concorrenza dell'importo di euro 10.000,00.

L'importo massimo riconoscibile per una singola trasferta è pari a 10.000,00 euro.

A rendiconto dovranno essere trascritte nell'apposita modulistica tutte le spese sostenute per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al previsionale di spesa.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati.

Il contributo regionale, così rideterminato, non potrà in nessun caso, essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata ed eccedere la percentuale del 90% dei costi.

Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di contributo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio della trasferta per cui si richiede il sostegno alla Struttura attività culturali dell'Assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo: Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali, oltre i termini stabiliti dal presente documento.

Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

A. scheda di progetto illustrante articolazione e caratteristiche della manifestazione a cui si partecipa
B. piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese
C. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e può essere presentata mediante:
- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;
- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.
 (Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo).

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Si specifica che la marca da bollo di euro 16,00 ove dovuta ai sensi di Legge, non va fornita nella presente fase del procedimento. Essa verrà richiesta esclusivamente ai beneficiari individuati antecedentemente all'erogazione del beneficio.

Il processo istruttorio

Il Dirigente preposto, ricevuta la domanda, comunicherà tempestivamente al soggetto proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile dello stesso e dell'Ufficio competente all'istruttoria nonché del responsabile della stessa.

L'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura attività culturali.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta;
- relative a iniziative coerenti con le finalità della legge regionale 69/1993 e rispondenti ai requisiti del presente Capo III.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedimentali. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

Le domande ritenute ammissibili sono finanziate secondo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La disponibilità di fondi pubblici assegnata per il finanziamento degli interventi previsti dalle presenti disposizioni è compresa nello stanziamento iniziale di bilancio.

Qualora in seguito al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo dell'ultima domanda idonea, tale contributo può essere assegnato per un importo inferiore, previa accettazione scritta del beneficiario.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione di ammissibilità effettuata dalla competente Struttura regionale e concede i contributi.

Le proposte che non dovessero essere finanziate per carenza di fondi potranno esserlo con successivi

provvedimenti della Giunta in corso d'anno, a condizione che vi siano ulteriori risorse disponibili.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.
Unitamente all'istanza di accettazione andrà assolto il pagamento del bollo per un importo di 16,00 euro.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo Capo IV.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera di concessione del contributo.

Erogazione del finanziamento
Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:
1) acconto, pari al 60% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti;
2) saldo, per il restante 40%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Rendicontazione
Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione della manifestazione.

In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, comunque contenuto entro 30 giorni dallo scadere del medesimo, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:
https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

A. una relazione finale relativa alla manifestazione alla quale si è partecipato;

B. un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario).

C. copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa alle spese di vitto, alloggio e trasporto, di cui al precedente punto B).

D. Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali sarà oggetto di recupero

da parte dell'Amministrazione.

L'istruttoria di liquidazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 30 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la revoca o la riduzione del contributo concesso nei seguenti casi:

- mancata partecipazione dall'iniziativa o ad una diversa manifestazione;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.